

Avv. Angela Patrizia Giuca
Via E. A. Pantano n. 70
tel/fax 095.530506
95129 CATANIA

Avv. Angela Patrizia Giuca
Via G. Brodolini n. 3
tel./fax 095.530506
97018 Scicli (RG)

ILL.MA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO Proc. N. 1017/2019 RG Lav.

MEMORIA DIFENSIVA

DI

Prof.ssa **NIFOSI' LUCIA** (C.F. NFSLCU73H63H163N), nata a Ragusa il 23 giugno 1973, res. a Scicli via Imperia n. 16, rappresentata e difesa dall' avv. Angela Patrizia Giuca (C.F.GCINLP63B44I535G), elettivamente domiciliata presso lo studio della predetta in Catania Via Pantano n.70, giusta procura speciale alle liti resa su foglio separato allegato in calce all'atto di costituzione, la quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente numero di fax 095.530506 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: angela.giuca@avvocatimodica.legalmail.it

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA –
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (C.F. 80185250588),
in persona del Ministro pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catania nei cui Uffici in Catania via Vecchia Ognina n. 149 è
domiciliato.

PER IL RIGETTO DELL'APPELLO PROPOSTO AVVERSO LA SENTENZA
N. 413/2019 emessa dal Tribunale di Ragusa – Sez. Lavoro, in persona della



dott.ssa C.Consoli, pubblicata in data 17.04.2019 nel procedimento annotato al nr. 1243/18 RG, con ricorso notificato il 15.10.2019.

*** * ***

I. CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

Con il proposto gravame l'appellante amministrazione censura la sentenza n. 413 del 14.04.2019 con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, dott.ssa C. Consoli, in accoglimento del ricorso proposto ex art. 414 cpc, ha dichiarato il diritto della deducente insegnante ad ottenere l'assegnazione di una sede di titolarità nella classe di concorso A043 (oggi A022), con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2016/2017, tenuto conto del punteggio e della relativa graduatoria, in uno degli ambiti territoriali della Regione siciliana, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta ad adottare ogni atto necessario ad assicurare alla ricorrente di fruire del diritto suddetto, condannando, altresì, il Ministero convenuto a rifondere in favore della ricorrente le spese del presente giudizio compresa la fase cautelare, liquidate in complessivi €. 2.300,00 oltre accessori di legge.

Tale statuizione di merito ha fatto seguito a pregressa ordinanza cautelare avente medesimo contenuto (ord. N. 7277 del 26.07.2018).

Il proposto gravame, tuttavia, è inammissibile e, comunque, privo di fondamento perché la docente Nifosi Lucia, ancor prima di richiedere l'esecuzione della suddetta sentenza, ha ottenuto il trasferimento amministrativo in Sicilia su relativa domanda tempestivamente inoltrata, precisamente giusta la comunicazione ricevuta il 24.06.2019 ore 01:13 del seguente letterale tenore:

"Gentile Insegnante LUCIA NIFOSI',

L' esito che segue prospetta quanto elaborato dalle procedure automatiche del Sistema Informativo del Ministero alla data di pubblicazione dei risultati ed e' conforme alle informazioni riportate negli elenchi ufficiali pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali.

Eventuali necessarie richieste di chiarimento potranno essere rivolte all'ufficio amministrativo competente (cfr Ordinanza Ministeriale sulla Mobilita' art 6).



Non saranno oggetto di reiterata comunicazione le eventuali modifiche o correzioni che potrebbero scaturire da accertamenti e diverse determinazioni assunte dagli organi preposti che provvederanno autonomamente alla notifica.

Tutto ciò premesso,

Le comunichiamo che, per l'a.s. 2019/20, ha ottenuto il TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE presso:

RGMM81201X - DON LORENZO MILANI VIA BIANCOSPINO, SCICLI (97018),

TIPOLOGIA DI POSTO : NORMALE “ (doc. 1)

A conferma di tale assunto difensivo si veda il provvedimento del Dirigente dell'Ufficio scolastico per la Provincia di Ragusa del 19.07.2019 prot. 0003954. 22-07-2019 (doc. 2) ed i relativi bollettini (doc. 3).

Ne consegue che deve ritenersi cessata la materia del contendere in ordine al gravame proposto atteso che appare evidente come in esito all'ottenuto trasferimento amministrativo da parte della docente Nifosì Lucia, l'Amministrazione appellante non ha più alcun interesse ad ottenere la statuizione di riforma invocata dal momento che ove l'appello venisse accolto – ma ciò per vero non si teme – la deducente rimarrebbe comunque sulla sede di assegnazione ottenuta per via del trasferimento amministrativo e non per via della esecuzione della sentenza appellata.

II

INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 434 cpc.

L'appello avversario è in ogni caso inammissibile perché in violazione dell'art. 434 cpc a) non indica le parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, b) non indica le circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

III

Senza rinuncia alle preliminari eccezioni sollevate si chiede comunque il rigetto dell'avversario gravame attesa la fondatezza dei motivi posti a base del ricorso proposto in primo grado poi accolti dalla sentenza appellata di cui, pertanto, si chiede la conferma



con ogni conseguente coerente statuizione in punto di spese di entrambi i gradi del giudizio.

IN FATTO

La prof.ssa Nifosì Lucia, odierna resistente, ha partecipato con esito positivo al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, relativamente all'insegnamento della disciplina *“Italiano, Storia, Educazione Civica e Geografia nella scuola media”* – classe di concorso A043 – oggi A022 (**doc. 01**), nonché relativamente all'insegnamento di Materie letterarie negli istituti di Istruzione Secondaria di 2° grado classe di concorso A050.

Il suddetto bando, già all'art.1, prevedeva lo svolgimento di un distinto concorso per docenti in ciascuna regione d'Italia e, al successivo art.3, si premurava di precisare che: *“La domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, deve essere presentata **in una sola regione**”*.

L'odierna resistente partecipava, quindi, al concorso per la Sicilia, propria regione di residenza, e, avendo superato brillantemente tutte le prove concorsuali previste (prova preselettiva, prova scritta, prova orale), veniva inserita nella relativa graduatoria finale di merito (**doc. 2 – rigo 635**) e (**doc. 02bis - rigo 620**).

La resistente, pertanto, confidava fondatamente di essere assunta a tempo indeterminato in Sicilia, alla luce della previsione dell'art. 400 comma 17 del D.Lgs. 297/94, che, nella versione all'epoca vigente, disponeva che: *“**Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente**”*.

Veniva, poi, emanata la legge n.107 del 13/7/2015 con la quale era approvato un *“**piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente**”* destinato, ex art.1 comma 96, sia ai docenti inseriti nelle cc.dd. *“graduatorie ad esaurimento”* (di cui alla L.296/06) che ai docenti (come la prof.ssa Nifosì) inseriti nelle graduatorie di merito del citato concorso del 2012 (**doc. 02 ter** – domanda con espressione 100 preferenze).



La resistente veniva, così, assunta a tempo indeterminato su classe di concorso A043 nella c.d. “*Fase b*” del piano straordinario (di cui infra), con assegnazione “*provvisoria*”, per l’a.s. 2015/16, alla provincia di Brescia **(doc. 03)**.

La stessa, nonostante avesse superato il concorso per la Regione Sicilia e a dispetto della distanza della sede provvisoriamente assegnata dal proprio nucleo familiare, accettava l’incarico; ciò in quanto, altrimenti, sarebbe incorsa nel depennamento dalla graduatoria concorsuale ai sensi dell’art.1 comma 102 L.107/15 (e, quindi, non avrebbe avuto altra possibilità di assunzione, vanificando il proprio *iter* concorsuale) **(doc. 04)**.

L’assunzione in servizio della ricorrente, precisamente, aveva decorrenza giuridica dall’1.9.2015 ed economica dall’effettiva assunzione in servizio, avvenuta il 01.09.2016, avendo la medesima ricorrente per il primo anno richiesto di usufruire della aspettativa di legge in quanto all’epoca era titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso lo Studio Scivoletto srl di Modica (RG) **(doc. 05)**.

Pertanto, per il successivo a.s. 2016/17 la prof.ssa Nifosi confidava di rientrare in Sicilia con le previste operazioni di mobilità; come, d’altronde, specificato nel contratto a tempo indeterminato stipulato con l’USR Lombardia: “***La sede definitiva è assegnata mediante le operazioni di mobilità riguardanti il successivo anno scolastico 2016/17***”.

E, al riguardo, la stessa L.107/15 era chiara nel prevedere che, onde limitare il disagio dei neo-assunti fuori regione nelle Fasi B e C del piano straordinario, tale personale sarebbe stato definitivamente assegnato ad un **ambito territoriale di servizio** soltanto “***a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017***” (art.1 comma 73); disponendo, altresì, che, quanto specificamente agli iscritti nelle graduatorie di concorso, gli stessi, in ossequio a elementari principi di affidamento, avrebbero avuto diritto ad un ambito territoriale “***ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso***” (art.1 comma 109).

Principio, quest’ultimo, da sempre vigente in materia concorsuale e codificato anche nel “T.U. *sulla scuola*”(approvato con D. LGS. 297/94) e precisamente all’art.400: “***I vincitori del concorso scelgono, nell’ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione***”.



Sennonché, la suddetta possibilità di rientro in regione della ricorrente è stata illegittimamente compromessa dal CCNI per la mobilità del personale docente siglato in data 8/4/2016 (**doc. 06**) che, nel disciplinare la c.d. “*FASE B3*” della mobilità dedicata agli assunti dalle graduatorie di concorso nella fase B del piano straordinario del 2015, ha previsto per essi **l’attribuzione della sede definitiva, mediante il relativo accantonamento da effettuarsi prima di tutte le altre operazioni di mobilità, “nella provincia di nomina provvisoria”** (quindi, nel caso della prof.ssa Nifosi, Brescia), **anziché nella regione di partecipazione al concorso** (la Sicilia).

Il tutto in palese violazione delle citate disposizioni legislative e di elementari principi di affidamento, nonché con eclatante (ingiustificabile) disparità di trattamento sia nei confronti dei **colleghi nominati da graduatoria di concorso (con minor punteggio) nella successiva Fase C del piano straordinario**, cui di fatto è stato consentito di rimanere nella propria provincia di residenza (con accantonamento dei relativi posti), sia riguardo ai **docenti assunti da GAE nelle medesime fasi B e C del piano straordinario**, ai quali è stato concesso di esprimere liberamente le proprie preferenze sull’intero ambito nazionale.

Contraddittoriamente, poi, il medesimo CCNI ha permesso la presentazione di una domanda di trasferimento fuori dalla provincia di nomina provvisoria anche per gli assunti in fase b da concorso; tuttavia, relegando tale possibilità ad una c.d. Fase D avente carattere meramente residuale e subordinato rispetto a tutte le altre categorie di personale di ruolo (rimanendo, quindi, immutati i profili di disparità di trattamento sopra evidenziati).

La resistente ha, pertanto, prodotto sia la domanda per il trasferimento provinciale all’interno dell’ambito di assegnazione provvisoria (BS) in fase B3 della mobilità (**doc. 06bis**) sia la domanda di trasferimento interprovinciale in fase D della mobilità (**doc. 06 ter**) laddove ha indicato per primo l’ambito 0024 di Ragusa e a seguire tutti gli altri ambiti della Sicilia (13) e poi ancora a seguire gli ambiti della Lombardia.

Pur tuttavia, all’esito della suddetta FASE D della mobilità, la ricorrente ha avuto assegnata una sede definitiva di servizio a Milano (Istituto Comprensivo Statale LUIGI



GALVANI-MIMM8B4011 - S.M.S. S.GREGORIO – FARA), a oltre milletrecento km dal proprio nucleo familiare (**doc. 07**), mentre numerosi suoi colleghi con punteggio inferiore o pari a quello della prof.ssa Nifosì (p. 16), nella precedente fase C sono rimasti o sono stati trasferiti in Sicilia in quanto provenienti da GAE (vedasi ad es. **Fuccio Giuseppe**, con punteggio 6, trasferito in ambito 25 –Siracusa- in fase C; **Lanza Maria**, con punteggio 16, trasferita in ambito 25 –Siracusa- in fase C; **Martines Maria** Giuseppina, con punteggio 12, trasferita in ambito 25 –Siracusa- in fase C; **Di Stefano Grazia**, con punteggio 9, trasferita in ambito 8 (Catania) sempre in fase C; **Mendola Patrizia**, con punteggio 15, trasferita in ambito 18 in fase C; **Sturiale Giuseppe Tindaro**, con punteggio 11, trasferito in ambito 08 in fase B2).

Non possono, quindi, sfuggire le gravi conseguenze che la suddetta illegittimità delle operazioni di mobilità appena richiamate hanno arrecato nella sfera soggettiva della predetta, costretta nel corso dell'anno scolastico 2016-2017 a sobbarcarsi ingenti spese di viaggio (**doc. 8**) e disagi personali legati alla permanenza fuori sede e, soprattutto, costretta a smembrare il proprio nucleo familiare, composto dal **figlio in tenera età (oggi di tre anni)** e dal coniuge (**doc.9**).

Né ha sortito esito alcuno la successiva domanda di trasferimento inoltrata nei prescritti termini.

E mentre per l' a.s. 2017/18 la suddetta situazione di disagio familiare è stata mitigata da un'assegnazione provvisoria ottenuta dalla ricorrente presso l'I.S. Ferraris di Ragusa, ove ha preso servizio in data 14.09.2017(**doc. 10**), e poiché il problema di un gravoso trasferimento di Regione si sarebbe ripresentato dal successivo a.s. 2018/19 e negli anni a venire, adiva il giudice di prime cure affinché venisse accertato il diritto della medesima ad ottenere la sede definitiva nella propria provincia di residenza (come poi di fatto ottenuto con la richiamata ordinanza cautelare) e ove non fosse stata ancora una volta accolta la domanda di trasferimento inoltrata per il successivo anno scolastico (**doc. 11**).

Da ciò l'odierno contenzioso volto all'accertamento del diritto della ricorrente, quale assunta da concorso nella C.D. FASE B del piano straordinario di cui alla L. 107/15, all'assegnazione della sede definitiva nella regione di partecipazione al concorso (C.D.




“ACCANTONAMENTO”) e conseguentemente all’accertamento della illegittimità delle effettuate operazioni di mobilità nonché, in subordine, all’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la mobilità interprovinciale nella fase B3 destinata ai nominati da concorso anziché - come avvenuto – nella successiva fase D di cui al CCNI.

IN DIRITTO

LE FASI DELLE ILLEGITTIME OPERAZIONI DI MOBILITA' EFFETTUATE DALL'AMMINISTRAZIONE APPELLANTE

Giova sintetizzare attraverso lo schema che segue le fasi attraverso cui si è svolta la mobilità censurata mercé l'odierno ricorso:

FASE	SOTTOFASE	CHI PUO' PARTECIPARE	DESTINAZIONE
 Fase A	1. Trasferimenti nello stesso comune di titolarità.	Docenti assunti entro il 2014/2015	Scuola di titolarità nel medesimo comune, tra le sedi espresse nella domanda.
	2. Trasferimenti tra comuni diversi della stessa provincia di titolarità.	Docenti assunti entro il 2014/2015, ex DOP, docenti di sostegno di II grado (DOS), docenti assunti in fase 0 e A nell'A.S. 2015/2016.	Scuola di titolarità nella medesima provincia, tra le sedi espresse nella domanda. ⁽¹⁾
	3. Passaggi di cattedra e di ruolo nella provincia di titolarità, nel limite del 25% dei posti disponibili.	Docenti assunti entro il 2014/2015, che hanno superato il periodo di prova.	Scuola di titolarità nella medesima provincia, tra le sedi espresse nella domanda.
Fase B	1. Trasferimenti interprovinciali	I docenti assunti entro il 2014/2015, anche se non hanno superato il vincolo di permanenza triennale.	Scuola di titolarità, se è disponibile una sede nel primo ambito territoriale indicato. Titolarità su ambito territoriale, se è disponibile una sede dal secondo ambito indicato in poi.
	2. Passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali, nel limite del 25% dei posti disponibili.	I docenti assunti entro il 2014/2015, anche se non hanno superato il vincolo di permanenza triennale, ma che hanno superato il periodo di prova.	Scuola di titolarità, se è disponibile una sede nel primo ambito territoriale indicato. Titolarità su ambito territoriale, se è disponibile una sede dal secondo ambito indicato in poi.
	3. Trasferimenti provinciali su ambito territoriale dei docenti assunti in fase B e C da GM.	I docenti assunti in fase B e C da GM (graduatorie di merito del concorso 2012).	Titolarità su uno degli ambiti territoriali della provincia in cui si è stati assunti, indicati nella domanda. ⁽²⁾
Fase C	Trasferimenti interprovinciali su ambiti territoriali nazionali dei docenti assunti in fase B e C da GAE	I docenti assunti in fase B e C da GAE.	Titolarità su uno degli ambiti territoriali nazionali disponibili. ⁽³⁾
Fase D	Docenti assunti da GM in fase B e C e docenti assunti in fase 0 e A.	Docenti assunti da GM in fase B e C e docenti assunti in fase 0 e A. (domanda volontaria)	Titolarità su ambiti territoriali nazionali. I Docenti potranno esprimere gli ambiti territoriali, in ordine di preferenza, delle province di tutto il territorio nazionale, in deroga al vincolo di permanenza triennale.

www.professionistiscuola.it

Il Giudice di prime cure ha giustamente accolto i motivi di ricorso proposti in primo grado riconoscendo il

1) DIRITTO DELLA RICORRENTE, QUALE ASSUNTA DA CONCORSO NELLA C.D. FASE B DEL PIANO STRAORDINARIO DI CUI ALLA



L.107/15, ALL'ASSEGNAZIONE DELLA SEDE DEFINITIVA NELLA REGIONE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO (C.D. "ACCANTONAMENTO") – ILLEGITTIMITA' DELLE DISPOSIZIONI DI CCNI (IN PARTICOLARE ART. 2 COMMA 3 E ART.6) CHE PREVEDONO, INVECE, L'ATTRIBUZIONE DEL POSTO NELLA PROVINCIA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA: VIOLAZIONE ART.1 COMMI 64, 66, 68, 69, 73, 98, 99 E 108 L.107/15; VIOLAZIONE ART.400 T.U. SCUOLA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI EGUAGLIANZA (ART.3), IMPARZIALITA' DELLA P.A. (ART.97 COMMA 2) E MERITOCRAZIA (ARTT.51 E 97 COMMA 4) – NULLITA' E INEFFICACIA DELLE SUDETTE DISPOSIZIONI DI CCNI AI SENSI DEGLI ARTT.1418 E 1419 C.C., DELL'ART.40 COMMA 3 QUINQUIES D. LGS. 165/01, DELL'ART.1 COMMA 196 L.107/15 – CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DELLE EFFETTUATE OPERAZIONI DI MOBILITA'.

Si è già detto che la legge n.107/15 (recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione"), ha realizzato un "**piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado**" destinato, ex art.1 comma 96, alle seguenti categorie di docenti:

- a) soggetti (come l'odierna ricorrente) iscritti nelle **graduatorie del concorso** pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 (aventi, ai sensi del successivo comma 100 ultimo capoverso, priorità di nomina);
- b) soggetti iscritti nelle **graduatorie ad esaurimento** del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Quanto, invece, alle specifiche procedure di assunzione, il comma 98 art.1 della Legge ha suddiviso il piano straordinario di cui trattasi nelle seguenti fasi:



- **FASE A** destinata alle assunzioni da effettuarsi “*nel limite dei **posti vacanti** e disponibili in organico di diritto*” e “***secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297***” (di cui infra);
- **FASE B**, per le assunzioni da disporsi “*nel limite dei **posti vacanti** e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a*” e “***in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297***”;
- **FASE C**, relativa alle assunzioni da effettuarsi “*nel limite dei posti di cui alla Tabella 1*” (cioè i posti relativi al c.d. **organico “aggiuntivo”** o “*potenziato*” contestualmente approvato dalla legge 107 e ripartito per ciascuna regione mediante la citata “*Tabella 1*”), sempre “***in deroga all'articolo 399***”.

Giova osservare che il citato art.399 D. LGS. 297/94 (e successive modifiche) prevede, in via ordinaria, una **ripartizione dei posti annualmente disponibili per le immissioni in ruolo del personale docente attingendo per il 50% alle graduatorie di merito dei concorsi e per l'altro 50% alle graduatorie ad esaurimento istituite dalla L.124/99, con attribuzione della relativa provincia d'assunzione tra quelle comprese nella regione di partecipazione al concorso ovvero in coincidenza con la provincia d'iscrizione in GAE** (commi 1 e 2). Allo stesso tempo il comma 3 del medesimo art.399, sul chiaro presupposto del carattere volontario della provincia d'immissione in ruolo (in quanto, come detto, necessariamente ricadente nell'ambito regionale per il quale si è scelto di partecipare al concorso ovvero coincidente con la prescelta provincia d'iscrizione in GAE), ha imposto un **vincolo di tre anni nella provincia d'assunzione** medesima.

Ebbene, il comma 98 della recente legge 107 ha in una prima fase (la c.d Fase A) mantenuto la suddetta disciplina di cui all'art.399 in questione, mentre per i docenti da assumere nelle successive fasi B e C del piano straordinario (rispettivamente, sui posti rimasti vacanti dopo la fase A in ambito nazionale e sui posti di organico aggiuntivo all'epoca ancora in corso di assegnazione alle scuole), ha derogato nel suo complesso alla suddetta procedura di reclutamento di cui all'art.399, prevedendo, da un lato, la possibilità che i candidati, sia delle graduatorie di merito che delle GAE, fossero assunti



sulla base di una “**procedura nazionale**” (quindi, anche fuori dall’ambito regionale o provinciale di efficacia delle relative graduatorie) ma, proprio per tale ragione, **senza** imporre agli stessi alcuno specifico **vincolo di permanenza** (che, invece, come si è visto, era previsto dal derogato art.399 nei confronti dei candidati nominati nella regione o provincia da essi prescelta).

Tale conclusione è avvalorata dalle numerose disposizioni della medesima L.107 da cui si evince che, proprio per mitigare i disagi personali e familiari legati alla possibile assunzione fuori regione nelle fasi b e c del piano straordinario, per le relative categorie di neo-assunti, l’a.s. 2015/16 è stato configurato come mero anno di transizione, essendo prevista la stabilizzazione delle relative operazioni di nomina, con riguardo in particolare alla sede di servizio, soltanto dal successivo a.s. 2016/17.

In particolare, il comma 73 della L.107 ha previsto che: “***Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017***”.

La ‘straordinarietà’ delle procedure di assunzione nei confronti delle suddette categorie di personale (assunti nelle fasi b e c è stata, quindi, opportunamente circoscritta dal legislatore alla possibile attribuzione fuori regione di una “***sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016***” (così espressamente definita in seno al comma 108 del medesimo art.1 L.107/15).

E il medesimo testo di legge ha, per di più, previsto la **possibilità di evitare anche tale provvisoria presa di servizio fuori regione nel caso di titolarità, nella propria regione, di un contratto di supplenza annuale per l’a.s. 2015/16** (comma 99). A riprova del carattere assolutamente peculiare e provvisorio dei movimenti di personale disposti a ridosso dell’avvio di tale ultimo anno scolastico.

Coerentemente, nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, come detto, veniva puntualizzato espressamente che “***La sede definitiva è assegnata mediante le operazioni di mobilità riguardanti il successivo anno scolastico 2016/17***”.

Quindi, non può revocarsi in dubbio che quella assegnata alla ricorrente per l’a.s. 2015/16 dovesse intendersi come mera provincia di nomina provvisoria, con relativo



diritto della ricorrente medesima a godere liberamente delle annuali procedure di mobilità onde acquisire una sede definitiva nell'ambito della propria regione.

V'è da aggiungere che la soluzione legislativa di posticipare al 2016 l'assegnazione definitiva dell'ambito territoriale di servizio risulta ulteriormente funzionale all'esigenza di scongiurare gravi situazioni di disparità di trattamento tra le medesime due categorie dei nominati nelle fasi b e c di cui al piano straordinario in esame.

Difatti, come già si è accennato, con l'approvazione della legge 107/15 si è configurata una fattispecie di reclutamento del tutto peculiare, anche sotto il profilo dei posti da attribuire.

Ciò in quanto, a fronte di un esiguo numero di cattedre (quelle della fase B) comportanti il sicuro spostamento dei candidati meglio posizionati in graduatoria fuori regione (trattandosi di posti residuati, dopo la fase A, per mancanza di candidati da concorso e GAE in ambito regionale), sussisteva un ulteriore, massiccio, contingente di posti (cc.dd. “*posti di potenziamento*”) approvato con la medesima L.107 (da cui la relativa decorrenza giuridica delle relative nomine sin dall'1/9/2015, come previsto dal comma 98 lett.c), dalla stessa legge già ripartito tra tutte le regioni mediante l'allegata “*Tabella 1*” e, tuttavia, non ancora assegnabile ai singoli docenti nel mese di settembre (allorquando si è svolta la fase B) in quanto da ricondurre alle singole istituzioni scolastiche in base alle richieste che le stesse avrebbero dovuto effettuare entro il 15 ottobre 2015 (vedasi l'allegata circolare n.30549 del 21/9/15).

E', quindi, accaduto che in violazione ai basilari principi di meritocrazia e d'imparzialità della p.a. (artt.3, 51 e 97 Cost.), nonché al disposto della specifica disposizione in materia di pubblici concorsi per docenti di cui all'art.400 comma 2 del d.lgs. 297/94, in base alla quale: “***I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione***”, nel mese di novembre 2015, in seno alla c.d. fase C del piano straordinario, i vari Uffici Scolastici Regionali hanno provveduto ad effettuare numerose altre immissioni in ruolo (vedasi quanto specificamente documentato in allegato per la classe di concorso della ricorrente e per la sua specifica regione di partecipazione al concorso) mediante l'ulteriore



scorrimento delle graduatorie concorsuali; cosicché i docenti della fase C, pur peggio collocati in graduatoria rispetto ai colleghi della fase B finiti fuori regione, hanno potuto giovare della cennata discrasia temporale nelle operazioni di nomina relative al medesimo anno scolastico ottenendo la sede provvisoria per l'a.s. 2015/16 a poca distanza da casa e pur sempre con decorrenza giuridica del ruolo dall'1/9/2015 (come previsto dal comma 98 lett. c della Legge).

Si vedano in proposito ad es. i seguenti nominativi:

Catalano Arianna Agata Rita, punteggio da G.M. 77 – pari a quello della ricorrente – nominata in provincia di Siracusa a.s. 2015/2016

Di Benedetto Valentina, punteggio da G.M. 76,50 – inferiore a quello della ricorrente – nominata in prov. di Siracusa nel medesimo a.s.

Chimento Francesca Emanuela, punteggio da G.M. 76,50, nominata in Prov. di Siracusa

Amato Gaetanina, punteggio da G.M. 75,75, nominata in Prov. di Siracusa,

Mistretta Accursia, punteggio da G.M. 63,00, nominata in ambito 0027 in fase D

Laudani Maria, punteggio da G.M. 70,75, nominata in ambito 008 in fase C

Schembari Paolo, punteggio da G.M. 69,75, nominato in Sicilia in fase C .

E' palese, dunque, che anche in considerazione e previsione di quanto dianzi rilevato, il legislatore del 2015 abbia fissato la richiamata regola, di cui al comma 73, dell'attribuzione dell'ambito territoriale definitivo di servizio ai docenti delle suddette fasi B e C soltanto in occasione del successivo a.s. 2016/17, al fine di consentire, per così dire, la ridistribuzione in tale ultima tornata di mobilità dei posti regionali di potenziamento in base ai richiamati principi meritocratici e d'imparzialità (con l'aggiunta dei posti che si sarebbero resi ulteriormente disponibili per i fisiologici pensionamenti annuali e per le altre cause di cessazione dal servizio che si fossero concretizzati prima dell'avvio del citato a.s. 2016/17).

La superiore ricostruzione della *ratio* e degli effetti delle citate disposizioni in materia di assegnazione meramente provvisoria del personale docente neo-nominato trova, d'altronde, piena corrispondenza nelle norme della medesima legge 107 relative alla



formazione degli organici; ove, in considerazione dei profondi mutamenti introdotti, si fa sempre riferimento all'a.s. 2016/17 ai fini della stabilizzazione dei posti provvisoriamente assegnati in ambito regionale e precisamente:

“A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, ... è determinato l'organico dell'autonomia su base regionale” (art.1 comma 64);

“Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento” (art.1 comma 65);

“A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto” (art.1 comma 66); *“A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. L'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni”* (art.1 comma 68);

“All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, è costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo” (art.1 comma 69);

“A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell'organico dell'autonomia” (art.1 comma 95, penultimo capoverso).

Anche l'anzidetta circolare MIUR n.30549 del 21/9/2015, nel fornire le direttive per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche del c.d. *organico potenziato*, aveva cura di avvisare che: *“Il fabbisogno delle istituzioni scolastiche a regime è costituito dal piano triennale dell'offerta formativa da definire successivamente, mentre l'organico aggiuntivo, di cui alla presente circolare, viene*



*assegnato per la programmazione di interventi mirati al miglioramento dell'offerta formativa. Pertanto, tale organico aggiuntivo ... **confluirà nel più ampio organico dell'autonomia, da definirsi, poi, con apposito Decreto Interministeriale ai sensi del comma 64 della L 107/2015***".

Orbene, è fin troppo chiaro che i **riferiti fini** per cui il legislatore del 2015 ha previsto lo slittamento all'a.s. 2016/17 dell'attribuzione dell'ambito territoriale di servizio ai docenti nominati nelle fasi B e C – **agevolmente individuabili nella tutela, ai fini del rientro, dei docenti nominati fuori regione in fase B e di equo trattamento degli stessi rispetto ai colleghi nominati, invece, nella propria regione, in fase C, pur con punteggi di gran lunga inferiori** – risulterebbero frustrati ove non si consentisse ai suddetti docenti della fase B di ottenere tale sede definitiva nell'ambito della regione di partecipazione al concorso.

Ciò in piena armonia con quanto disposto dalla medesima legge 107 al comma 109, laddove si ribadisce che: *"I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente ... esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'**ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso**"*.

E poiché, come si è visto, nel caso specifico degli assunti nelle fasi B e C del piano straordinario, per espressa previsione del comma 73 della medesima 107 l'assegnazione degli ambiti territoriali deve avvenire **"a decorrere dall'a.s. 2016/2017"**, la soluzione applicativa con cui regolare la fattispecie in esame non può che essere tratta dal combinato e coordinato disposto dei due citati commi della L.107.

Precisamente: **l'ambito territoriale per i docenti assunti nelle fasi B e C da graduatorie di merito deve essere attribuito dall'a.s. 2016/17 nella regione per cui hanno concorso.**

Si tratta, d'altro canto, di un diritto (**quello all'assunzione nella regione di partecipazione al concorso**) che trova precise basi (ancor prima che nelle richiamate disposizioni della legge 107) già nella cennata disposizione di cui all'art.400 *"T.U. sulla*



*scuola” in base alla quale: “**I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione**”.*

Per quanto sopra, in sede applicativa si sarebbe dovuto prevedere, per l'a.s. 2016/17, un prioritario accantonamento di posti nella regione di partecipazione al concorso a favore di tutti i docenti per tal via immessi in ruolo (secondo l'ordine di preferenza espresso dagli interessati tra i vari ambiti territoriali presenti nella regione medesima, come previsto dal richiamato comma 109). E, in effetti, l'intervenuto “*Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto nell'anno 2016 il giorno 8 del mese di aprile, in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale*”, all'art.8 comma 9, dispone che: “*Ai fini delle fasi B, C, e D della mobilità sono disponibili anche i posti degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A dell'art.6, mentre **vengono accantonati i posti per gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito***”.

Quindi, la suddetta disposizione pattizia individua, correttamente, nell'accantonamento del posto per i soli assunti da concorso lo strumento di tutela di tale specifica e qualificata categoria di immessi in ruolo.

Accantonamento che, sul piano pratico, andava attuato sottraendo preventivamente i posti spettanti agli assunti da concorso con il piano straordinario (fasi b e c) dal contingente disponibile per gli ulteriori trasferimenti interprovinciali.

Sennonché, la cennata disposizione di cui all'art.8 comma 9 CCNI risulta vanificata, finendo, anzi, per ritorcersi in danno dei docenti da concorso e provvisoriamente destinati fuori regione, alla luce di ulteriori disposizioni del medesimo CCNI da cui si evince che, contrariamente alla descritta *ratio* dell'intervento legislativo del 2015 e ai consolidati principi in materia concorsuale (oltre che in spregio di elementari principi di equità), s'intenderebbe bloccare i neo-immessi in ruolo da concorso in fase B nelle regioni di nomina provvisoria.



Ci riferiamo in particolare:

- all'art.2 comma 3 del testo anzidetto che così dispone: *“I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti previsti dall'art.6 con preventivo **accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria**”.*
- all'art.6 del medesimo CCNI che disciplina la suddetta fase B della mobilità prevedendo che: *“Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'**ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia**. L'ambito di **assegnazione definitiva** sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso”* (la stessa disposizione è, poi, contenuta nell'Allegato 1 al CCNI, *“Ordine delle operazioni nei trasferimenti”*, nella parte relativa alla Fase B – punto 3).

In sostanza, le suddette disposizioni pattizie, pur riconoscendo *expressis verbis* il carattere meramente provvisorio della provincia di assegnazione nell'a.s. 2015/16 (cui fa da *pendant* il carattere provvisorio degli organici nel suddetto a.s., come chiaramente indicato nelle anzidette norme della L.107), hanno, contraddittoriamente, imposto il mantenimento della provincia medesima anche ai fini dell'assegnazione della sede definitiva; anziché prevedere la destinazione dei docenti di cui trattasi, *“a decorrere dall'a.s. 2016/2017”*, ad un ambito territoriale *“fra quelli della regione per cui hanno concorso”* (ai sensi del combinato disposto dei citati commi 73 e 109).

Con l'effetto, peraltro, di trasformare quella che doveva essere una misura di tutela per i vincitori e idonei di concorso in una tagliola per taluni di essi, qual è la ricorrente, così, da rendere palese la disparità di trattamento (che, invece, l'accantonamento del posto in regione per tutti gli assunti da concorso avrebbe consentito di superare) tra i candidati meglio posizionati in graduatoria da concorso e, tuttavia, nominati fuori regione in fase B e quelli collocati sinanco alle ultime posizioni della medesima graduatoria ma nominati vicino casa (come dianzi meglio esposto e in allegato al presente ricorso documentato).



Quanto sin qui rassegnato integra in modo palese la violazione dei principi di eguaglianza (art.3 Cost.), d'imparzialità della p.a. (art.97 comma 2 Cost.), di affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche (art.2 e 3 Cost.) e di meritocrazia (art.51 e 97 comma 4 Cost), cui, necessariamente, deve essere improntato il nostro ordinamento e che, ove non garantiti attraverso un'interpretazione doverosamente costituzionalmente orientata delle disposizioni della legge 107 sopra richiamate ed illustrate, dovrebbero essere riaffermati in sede di vaglio di costituzionalità delle norme di legge medesime nella parte in cui non prevedono (se così dovesse, discutibilmente, ritenersi) il carattere meramente provvisorio delle nomine eccezionalmente effettuate fuori regione da concorso nell'a.s. 2015/16 e la redistribuzione definitiva dei posti disponibili in regione a decorrere dal successivo a.s. 2016/17.

Per tutte le ragioni sin qui illustrate non si può, quindi, che concludere per la nullità e l'inefficacia per violazione di legge (nonché delle richiamate norme costituzionali) di tutte le disposizioni del recente CCNI, e in particolare dei citati artt.2 e 6 (nonché della citata parte dell'Allegato 1), che prevedono l'accantonamento del posto 'a favore' della ricorrente nella provincia di nomina provvisoria anziché nella regione di partecipazione al concorso (in relazione alla disponibilità di posti e alle preferenze dalla stessa espresse), nonché dell'Allegato 1 al CCNI (*"Ordine delle operazioni nei trasferimenti"*) ove si reitera la medesima regolamentazione. Ciò ai sensi degli artt.1418 e 1419 c.c., dell'art.40 comma 3 *quinquies* d.lgs. 165/01 nonché ai sensi del comma 196 della medesima L.107/15, ov'è disposto che: *"Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge"*.

Giova in proposito osservare in punto di fatto che dopo i trasferimenti operati in fase A della mobilità, i posti disponibili a giugno 2016 per la classe di concorso A043- qual è quella di interesse della ricorrente – in Sicilia e negli ambiti richiesti dalla ricorrente, già in sede di assunzione straordinaria e poi in sede di mobilità a.s. 2016-2017, erano i seguenti: Agrigento n. 13; Caltanissetta nr. 8; Catania nr. 42; Enna nr. 6; Messina nr. 19; Palermo nr. 45; Ragusa nr. 29; Siracusa nr. 24 e Trapani nr. 12 (**doc. 12**).



Inoltre, sempre dagli allegati prospetti ministeriali si evince come, in occasione della mobilità a.s. 2016-2017, nella sola provincia di Ragusa, ove risiede la ricorrente, sono stati assegnati, per la classe di concorso A043, ben 12 posti nella prima Fase B1 (quella riservata ai docenti immessi in ruolo prima del 2015 che volevano spostarsi di provincia) ed ulteriori 27 posti nella successiva fase C (riservata agli immessi in ruolo nel 2015 nelle fasi B e C da GAE), di cui 3 nell'ambito 24 della provincia di Ragusa, indicato quale prima preferenza dalla ricorrente **(doc. 13)**.

Numeri ben più alti (come da allegati prospetti MIUR) emergono, poi, ove si considerino i posti A043 attribuiti in mobilità sull'intero territorio regionale (fermo restando il diritto della ricorrente a trovare collocazione secondo l' *"ordine di preferenza espresso"* nell'allegata domanda di mobilità e, quindi, a partire dall'ambito 24 della provincia di Ragusa, ove, difatti, vi era ampia disponibilità di posti, come già evidenziato e documentato dagli allegati prospetti MIUR) **(doc. 14)**.

Ragione per cui rimane confermata l'ampia possibilità di sistemazione in Regione della ricorrente ove si fosse provveduto al doveroso accantonamento del posto prima delle altre operazioni di mobilità (alla stessa stregua di quanto fatto a favore degli assunti dalla medesima graduatoria di concorso, in fase C, ma con punteggi più bassi).

Pienamente legittima è, quindi, la **domanda**, oggi proposta dalla ricorrente, **di attribuzione della sede di titolarità, con decorrenza giuridica dall'1/9/2016, in provincia di Ragusa – e specificamente nell'ambito 24 – o, comunque, in una delle province siciliane secondo le disponibilità oggi documentate e nell'ordine di preferenza espresso dalla ricorrente nell'allegata domanda di mobilità.**

2) IN SUBORDINE, DIRITTO DELLA RICORRENTE ALLA MOBILITA' INTERPROVINCIALE NELLA FASE B3 DESTINATA AI NOMINATI DA CONCORSO ANZICHE' NELLA SUBORDINATA FASE D DI CUI AL CCNI: ERRONEA ED ILLOGICA APPLICAZIONE, DA PARTE DEL CCNI SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE SIGLATO IN DATA 8/4/16 (ARTT.2 E 6), DEL VINCOLO TRIENNALE DI PERMANENZA



NELLA PROVINCIA DI TITOLARITA' DI CUI ALL'ART.399 D.LGS. 297/94 (COME MODIF. DALL'ART.15 COMMA 10 BIS L.183/13) – PALESE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E D'IMPARZIALITA' DELLA P.A. (ARTT.3 E 97 COMMA 2 COST.), NONCHE' DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO DI ACCESSO AI POSTI PUBBLICI (ARTT.51 E 97 COMMA 4 COST) E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO NEL RAPPORTO TRA CITTADINO E P.A. (ARTT.2 E 3 COST.).

Con il primo motivo di doglianza si è individuato l'unico significato logico e conforme a Costituzione della ripercorsa normativa contenuta nella legge n.107/2015, nel senso di garantire ai docenti immessi in ruolo da concorso in fase B l'assegnazione di una sede definitiva nella regione di svolgimento della procedura pubblica di reclutamento, mediante l'accantonamento dei relativi posti in sede di mobilità.

Pertanto, tenuto conto della palese fondatezza di quanto sin qui rassegnato, è solo per scrupolo difensivo che in via subordinata si invoca il riconoscimento del diritto della ricorrente a partecipare alle procedure di mobilità per l'a.s. 2016/17 pur senza la garanzia del posto nella propria regione ma, quanto meno, senza limite territoriale nell'espressione delle preferenze di sede.

La suddetta possibilità, come si è già visto, è stata preclusa dalle citate disposizioni di CCNI (art.2 e art.6, nonché Allegato 1) che fanno riferimento alla ***“provincia di nomina provvisoria”*** quale necessaria delimitazione territoriale ove ottenere la sede definitiva nell'ambito della prevista Fase B della mobilità ad essi relativa.

Trattasi, invero, di un'affrettata e superficiale applicazione al nuovo sistema di nomine e di formazione degli organici della pregressa disposizione di cui all'art.399 comma 3 d.lgs. 297/94 (come riformato dall'art.15 comma 10 bis L.183/2013), secondo cui i docenti di ruolo possono chiedere il trasferimento in altra provincia soltanto ***“dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità”***.

Orbene, si è già dianzi osservato come il comma 98 della L.107/15 ha espressamente precisato che le immissioni in ruolo disposte nelle cc.dd. Fasi B e C del piano



straordinario di assunzioni sono disposte *“in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”*; quindi anche in deroga al suddetto vincolo triennale di permanenza previsto dalla norma medesima.

E, in effetti, il vincolo di cui trattasi non potrebbe trovare giustificazione alcuna nei confronti di docenti che, come la ricorrente, non hanno potuto liberamente scegliere la provincia di prima nomina e che, per tale ragione, si sono visti sballottati a centinaia di km da casa, ben al di fuori dei confini di ordinaria efficacia delle graduatorie in cui si trovavano inseriti.

Invero, il vincolo di permanenza di cui al cennato art.399 oggi può ritenersi efficace soltanto nei confronti dei docenti che hanno ottenuto l'immissione in ruolo sulla scorta delle procedure ordinarie di cui al medesimo art.399 e, quindi, come previsto dalla norma in questione, necessariamente nelle province dagli stessi prescelte in sede di partecipazione al concorso o in sede d'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento; ossia, nei confronti degli immessi in ruolo fino all'a.s. 2014/15 (cui, però, è specificamente indirizzata la norma derogatoria, per l'a.s. 2016/17, di cui al comma 108) e, riguardo agli assunti nel 2015/16, nei confronti dei neo-assunti fino alla Fase A del piano straordinario. Docenti, questi, che, di fatto, continuano ad avere una titolarità su *“provincia”*, anziché su *“ambito”* (come, invece, nel caso dei neo-assunti nelle fasi B e C).

Ma v'è di più!

Come si è già evidenziato, il richiamato comma 73, prevede che i docenti - come la ricorrente - immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni, avrebbero acquisito la suddetta titolarità su ambito soltanto *“a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017”*. Quindi, solo se ai predetti docenti la sede fosse stata attribuita in base alla libera scelta degli interessati e senza vincolo territoriale alcuno, nell' anno scolastico 2016/17 – il che non è – potrebbe coerentemente porsi nei loro confronti una questione di vincolo di permanenza (per gli anni a venire).

E, d'altronde, se finalità dell'istituto in questione è, in tutta evidenza, quella di garantire una tendenziale continuità didattica, non si vede come la sua operatività potrebbe essere fatta già decorrere da un'annualità (l'a.s. 2015/16) in cui, per espressa previsione della



L.107 (ma come anche più volte ribadito nel CCNI), l'attribuzione della sede è comunque provvisoria. Non a caso, come si è visto, l'art.399 in questione richiede, invece, la “titolarità”.

Nello specifico, poi, **non si vede quale logicità e quale utilità per la p.a. abbia avuto impedire alla prof.ssa Nifosi di ritornare presso la propria famiglia in Sicilia in nome di un preteso vincolo provinciale per, poi, spostarla comunque di provincia (da Brescia a Milano) come di fatto è avvenuto!**

Quanto rilevato conferma che le avversate disposizioni di CCNI sono il frutto di una grossolana e acritica trasposizione della disposizione legislativa di cui al d.lgs. 297/94 ad una fattispecie di reclutamento che, invece, presenta caratteri di assoluta novità e peculiarità.

Chiarita, per quanto sopra, l'inapplicabilità, in via generale, di qualsiasi vincolo provinciale di permanenza nei confronti dei docenti che afferiscono ai nuovi ambiti territoriali e, comunque, la necessaria operatività di un tale eventuale vincolo esclusivamente dopo l'assegnazione della sede definitiva, va aggiunto che la possibilità di un'ampia mobilità territoriale anche da parte dei docenti nominati nelle fasi B e C del piano straordinario è confermata dal comma 108 della L.107/15, ove è previsto che “***I docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale***”.

Se, difatti, è vero che la suddetta disposizione, ai fini della prevista mobilità su base nazionale, menziona espressamente soltanto i docenti nominati nelle fasi B e C da GAE (“*i docenti di cui al comma 96, lettera b)*”), **delle due l'una**: o si ritiene che la non menzione dei docenti nominati da concorso nelle identiche fasi di reclutamento e con la medesima decorrenza giuridica si spieghi in ragione della loro più marcata tutela mediante lo strumento dell'accantonamento del posto nella regione prescelta in sede di partecipazione al concorso (dando così forza alle argomentazioni poste a fondamento



della domanda principale di cui al precedente motivo) ovvero non potrebbe che trattarsi di un'evidente svista del legislatore e conseguente lacuna normativa che, al fine di non creare evidentissime situazioni di disparità di trattamento tra le due omogenee categorie di neo-assunti, non potrebbe che essere colmata mediante un'applicazione in via analogica del medesimo comma 108 anche a favore dei vincitori o idonei di concorso (ai sensi dell'art. 12, 2° co., delle “*Disposizioni sulla legge in generale*” poste in capo al Codice Civile). Ciò in considerazione dell'assoluta uniformità di fattispecie, trattandosi di **candidati assunti tutti nel medesimo anno scolastico, con la medesima decorrenza giuridica e nella stessa fase di reclutamento.**

Ciò anche in ossequio alla costante giurisprudenza che, pure di recente, ha rimarcato come “*Nell'ambito di una procedura di mobilità di personale, il datore di lavoro pubblico ha l'obbligo di predisporre regole che, nell'osservanza di quanto previsto dal contratto collettivo, pongano i dipendenti in condizioni di parità e non siano manifestamente inadeguate in relazione alla selezione da operare*” (Cass. civ. Sez. lavoro, 27/01/2015, n.1485; nello stesso senso, *ex multis*, Cass Lav. 21088/10 e Cass Lav. 11127/04).

Trattasi, d'altronde, di soluzioni ermeneutiche – tanto quella proposta in via principale (accantonamento nella regione di partecipazione al concorso) quanto quella subordinata (mobilità nazionale in applicazione analogica del comma 108) – che sono pienamente compatibili con il testo della legge in esame, ove, difatti, non è dato rintracciare alcuna disposizione che espressamente imponga un obbligo di permanenza dei docenti nominati da concorso nelle fasi B e C nella provincia di provvisoria destinazione per l'a.s. 2015/16 e, anzi, contiene principi e norme, come sopra si è visto, che indirizzano in senso diametralmente opposto. Proprio per tale ragione le suddette opzioni interpretative si presentano non solo legittime ma, addirittura, doverose al fine di evitare una (altrimenti certa) declaratoria d'incostituzionalità del più volte citato comma 108.

E sull'obbligatorietà di verificare scrupolosamente la possibilità d'interpretazioni conformi a Costituzione delle norme di rango legislativo, prima di addivenire ad un incidente di costituzionalità, si è più volte soffermata la Consulta: “*La rimettente si è*



*sottratta al **doveroso tentativo di sperimentare l'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata**, in applicazione del principio secondo cui una disposizione di legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima solo quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme ai parametri costituzionali invocati (sentenza n. 77 del 2007; ordinanze n. 102 del 2012, n. 212, n. 103, n. 101 e n. 15 del 2011, n. 322, n. 192 e n. 110 del 2010, n. 257 del 2009 e n. 363 del 2008) (Corte Cost. ord. 92/2015); e ancora: “Nella specie, il rimettente si è limitato ad affermare che la lettera della legge non consente alcuna interpretazione adeguatrice. La questione, quindi, risulta viziata da una non **compiuta sperimentazione del tentativo di dare una lettura costituzionalmente conforme** della norma impugnata (in tema, ordinanze n. 212, n. 103 e n. 101 del 2011) (Corte Cost. sent. 110/2013).*

Se, tuttavia, per qualsivoglia ragione, l'adito Tribunale dovesse ritenere di non poter adottare una delle opzioni interpretative sopra proposte (la prima, di cui al precedente motivo, in via principale e l'altra, di tipo analogico, in via subordinata) si renderebbe doverosa la rimessione degli atti di causa alla Consulta per la declaratoria d'incostituzionalità del comma 108 in esame.

E, difatti, davvero non si intravede come un'interpretazione del commentato comma di legge nel senso di consentire soltanto ai docenti assunti da GAE e non a quelli assunti da graduatorie di concorso, pur nell'assoluta contestualità delle rispettive nomine, la mobilità territoriale e, con essa, la connessa possibilità di rientrare o, comunque, riavvicinarsi alla propria residenza e al proprio nucleo familiare potrebbe resistere alla censura di contrarietà ai principi di eguaglianza e ragionevolezza (art.3 Cost.) e al principio d'imparzialità della p.a. (art.97 comma 2 Cost); nonché al più specifico principio di accesso ai posti pubblici in condizione di parità (art.51 e 97 comma 4 Cost), che, ovviamente, non può che impregnare di sé l'intera gestione del rapporto di lavoro al servizio di pubbliche amministrazioni, anche successivamente alla fase dell'assunzione.

Fermo restando, invero, che ai fini dell'attribuzione del bene della vita di cui trattasi – ossia la sede di servizio più agevole per il lavoratore – dovrebbero essere ammessi tutti i lavoratori in servizio presso una specifica amministrazione (fatti salvi, poi, gli opportuni criteri di graduazione), ove il legislatore avesse voluto effettuare dei distinguo, al



riguardo, avrebbe potuto riferirsi, al più, a particolari situazioni familiari o di servizio (purché idonee a sostenere logicamente e sul piano dell'equità la relativa disparità di trattamento); ma, **di certo, non può individuarsi nella tipologia di elenco (GAE o graduatorie di merito) in cui i lavoratori erano inseriti prima dell'assunzione un valido e logico elemento cui poter fare riferimento al fine di riconoscere agli uni e negare agli altri la possibilità di una migliore sistemazione lavorativa.**

Deve al contempo rilevarsi che, se proprio si fosse voluta individuare una qualche gerarchia tra le due categorie di candidati di cui si discute, il legislatore non avrebbe potuto prescindere dall'indiscutibile *favor* che la Carta costituzionale, ai sensi dell'art.97 comma 4, attribuisce alla selezione dei pubblici dipendenti mediante concorso.

Favor, peraltro, pienamente recepito dallo stesso legislatore del c.d. piano straordinario, dal momento che la legge n. 107/2015, all'art.1 comma 100, ha disposto espressamente che: *“All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento”*.

Favor per il concorso che, infine, è da sempre applicato anche in sede di mobilità del personale docente. Basti confrontare la Tabella di valutazione dei titoli da ultimo allegata proprio al CCNI sottoscritto in data 8 aprile 2016 e, in particolare, la Tabella A, paragrafo III, lett. A), ove è attribuito un punteggio aggiuntivo *“per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli per l'accesso al ruolo di appartenenza”*.

Non si comprende, quindi, su quali basi il legislatore avrebbe potuto sovvertire il suddetto ordine di preferenza, da sempre immanente nel nostro ordinamento (e precipuamente in quello scolastico).

In sostanza, docenti assunti nel medesimo anno scolastico, con la medesima decorrenza giuridica 1/9/2015, con il medesimo piano straordinario di cui alla L.107/15, nelle medesime fasi di reclutamento verrebbero trattati in modo diametralmente opposto, riguardo alla possibilità di riavvicinamento al nucleo familiare, a seconda della tipologia di graduatoria in cui si trovavano inseriti e con pregiudizio di quelli che hanno ottenuto l'immissione in ruolo mediante lo strumento principe voluto dalla Costituzione che è il concorso pubblico. Né si potrebbe ritenere che il CCNI di recente approvazione abbia



posto rimedio alla suddetta disparità di trattamento mediante la previsione, in seno al medesimo art.6 oggi censurato, della c.d. fase D della mobilità, relativamente alla quale è previsto che: *“Gli assunti nell’a.s. ‘15/16 ... da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti”*.

La suddetta disposizione pattizia, infatti, altro non fa se non prendere definitiva posizione nel senso della rilevata disparità di trattamento in danno dei **vincitori di concorso**, che – si continua a non comprenderne il perché – **avrebbero dovuto riporre tutte le proprie speranze di riavvicinamento a casa ad una fase meramente residuale ed ipotetica, eventualmente da svolgersi dopo la soddisfazione di tutti gli altri colleghi; ivi compresi gli assunti da concorso in posizione deteriore e gli assunti da GAE (ossia senza il superamento di un pubblico concorso).**

E, al riguardo, la **Corte Costituzionale**, con la **sentenza n.41 del 9/2/2011**, ha già avuto occasione di rimarcare, seppur con riguardo alla fase dell’assunzione del personale docente (ma si è visto che i medesimi principi di parità devono valere per la mobilità), l’illegittimità di qualsiasi criterio di selezione che comporti la collocazione di talune categorie di docenti *“in coda”*, a dispetto del maggior punteggio (in questo caso, di mobilità) posseduto; ciò attraverso cui, unicamente, possono esprimersi gli immanenti principi di meritocrazia e d’imparzialità della p.a.

Allora, venuta meno ogni pregiudiziale riguardo all’ipotetica (e, invero, malintesa) sussistenza di un vincolo provinciale di permanenza in danno dei docenti assunti nelle fasi B e C del piano straordinario e acclarato il carattere meramente provvisorio (oltre che occasionale) delle assegnazioni di provincia effettuate nelle due citate fasi del piano medesimo, non vi è ragione per non riconoscere il medesimo trattamento, in sede di mobilità, alle categorie di neo-assunti di cui trattasi.

L’unica soluzione legittima e costituzionalmente orientata (in alternativa alla domanda principale di accantonamento del posto in regione) sarebbe stata, allora, quella di **far partecipare la ricorrente alle operazioni di assegnazione della sede definitiva**



senza limitazione delle preferenze esprimibili alla sola provincia di nomina provvisoria nell'a.s. 2015/16 e con assegnazione alla docente in questione della prima sede disponibile in relazione all'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali nazionali espresso nell'allegata domanda per la mobilità e in base al punteggio di mobilità dalla stessa vantato; ciò nella medesima fase B3 della mobilità, già destinata dall'art.6 del CCNI a tutti i vincitori o idonei di concorso, ovvero in unica fase e sui medesimi posti resi disponibili per i docenti assunti da GAE nelle medesime fasi B e C del piano straordinario.

Soluzione, questa, che, come oggi documentato mediante gli allegati prospetti MIUR, avrebbe fatto ottenere alla prof.ssa Nifosì - con i 16 punti di mobilità dalla stessa maturati (più 6 per l'ambito n.24 di Ragusa di ricongiungimento) - la sede definitiva in provincia di Ragusa, ove vive la sua famiglia, o, comunque in una delle province siciliane, ove, difatti, come si evince agevolmente dai prospetti ministeriali oggi allegati, sono stati soddisfatti docenti con ben più bassi punteggi di mobilità nella fase C della mobilità (trattasi degli assunti da GAE, di cui ampiamente si è detto).

3) VIOLAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (ART. 97 COST.), DELL'ART. 1, CO. 108, L. N. 107/2015, DELL'ART. 6 CCNI MOBILITÀ SCUOLA DELL'8 APRILE 2016, DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 241/2016 NONCHÉ DELL'ART. 28, CO. 1, D.P.R. N. 487/1994 – ERRONEITÀ DELL'ALGORITMO UTILIZZATO DAL MINISTERO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO E DI SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Infine, in via ulteriormente subordinata, vi è un ultimo profilo di sicura illegittimità delle operazioni poste in essere e dei trasferimenti effettuati dall'amministrazione resistente, profilo per certi versi indipendente da quelli sopra esaminati, ed esso consiste nell'aver



comunque consentito che al posto della ricorrente fossero trasferiti docenti con punteggio inferiore rispetto ad essa.

Le operazioni siffatte sono certamente poste in violazione del principio meritocratico e di quello di utilizzazione e scorrimento delle graduatorie per le procedure selettive del pubblico impiego (sia per l'accesso che per la mobilità) che discendono direttamente dalle norme costituzionali che sovrintendono l'accesso al pubblico impiego (art. 97 Cost.) e che non consentono disparità di trattamento (art. 3 Cost.), e che hanno una loro positiva applicazione per il tramite dell'art. 28, comma 1, della legge 487/94.

In buona sostanza, i principi di Imparzialità e Buon andamento della P.A. (97 Cost.) e di Uguaglianza (3 Cost.), impongono che nell'accesso al pubblico impiego, così come nelle operazioni che all'interno di esso si svolgano mediante procedure selettive, la comparazione tra più candidati avvenga il più possibile oggettivamente attraverso lo strumento dell'attribuzione di un punteggio agli stessi candidati (con previa individuazione dei criteri di attribuzione).

Ciò detto, per quanto riguarda tale profilo di illegittimità, esaminando il bollettino dei trasferimenti degli ambiti territoriali siciliani, in particolare quelli indicati dalla ricorrente (doc. ti 13 e 14), si vedrà facilmente come docenti con punteggio nettamente inferiore alla ricorrente abbiano ottenuto il trasferimento a differenza della predetta.

Più specificamente, la prof.ssa ha ottenuto un punteggio di 16 nell'ambito della mobilità straordinaria. Mentre molti docenti cosiddetti trasferiti in fase C hanno punteggi inferiori (a questo punto devo inserire nominativi)

Ora, appare indubitabile che **nel momento in cui due docenti partecipino alla medesima fase dei trasferimenti il docente con punteggio inferiore non possa ottenere il trasferimento in luogo del docente con punteggio superiore.**

Opinare diversamente significherebbe violare il principio meritocratico che, come si è anticipato, discende direttamente dall'applicazione di norme di rango costituzionale (imparzialità e buon andamento, art. 97 Cost. ed Uguaglianza art. 3 Cost.).

Tale principio, non solo deve sovrintendere tutte le operazioni e le scelte della P.A. in questi ambiti, ma ha anche una sua positiva determinazione nell'art. 28, comma 1, l.



487/94, che così dispone: “Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata”.

Dunque, è pacifico che, in assenza di cause di precedenza contrattualmente o legislativamente riconosciute, non può mai ipotizzarsi che un soggetto con punteggio inferiore ottenga un trasferimento (o un'immissione in ruolo, o qualsiasi altra utilità o diritto) in luogo di un soggetto che, partecipando alla medesima selezione o movimentazione, abbia un punteggio superiore (si noti che, nel bollettino prodotto le precedenze sono indicate e sono molto poche).

Pertanto, che tali principi si applichino anche alle procedure di mobilità è pacifico: “Detto principio [quello di imparzialità: n.d.a.], fatto proprio dall'art. 28 d.p.r. 487/1994, in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. (inclusi quelli relativi alla mobilità del personale) va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore, vincola l'amministrazione allo scorrimento delle graduatorie sulla base del punteggio di merito, venendosi altrimenti a creare, in caso di sua inosservanza, una situazione di assoluta incertezza sulle modalità di assegnazione delle sedi in contrasto con i precetti costituzionali d'imparzialità e buon andamento della P.A.” (*ex multis*: Cons. Stato, Sez. IV, sent. 5611/2011).

Ciò evidenzia la non correttezza ed illegittimità delle operazioni effettuate e dei trasferimenti disposti sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento e della violazione del principio di imparzialità e di buon andamento della P.A., probabilmente dovuta alla non correttezza ed illegittimità dell'algoritmo utilizzato dal Ministero, di cui si chiede formalmente, ove e per quanto occorra, la disapplicazione, e che ha consentito i trasferimenti di docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente.

Comunque, indipendentemente dalla causa, per i vizi sopra esposti, i trasferimenti dei docenti immessi in ruolo nell'a.s. 15/16 e provenienti da concorso (docenti qualificati nel presente ricorso come B2), nonché – ove ve ne fossero – dei docenti immessi in ruolo da Gae per l'a.s. 2016/17 (docenti di fase C), che hanno punteggio inferiore alla



ricorrente vanno ritenuti invalidi, nulli, illegittimi e/o comunque inefficaci, e, pertanto, va disposto il trasferimento della ricorrente, così come richiesto dalla stessa nella domanda di mobilità.

Sul punto, giova evidenziare che, come già sicuramente conosciuto dal giudicante, numerose pronunce di vari tribunali italiani hanno recepito tale censura ed hanno disposto il trasferimento di quei docenti che, avendo punteggio superiore, - come la ricorrente - hanno visto inopinatamente trasferire, sia in fase precedente alla propria che nella stessa fase che, addirittura, in una successiva, docenti con punteggio inferiore.

Infine, giova sottolineare che quanto esposto sopra costituisce ulteriore ragione di illegittimità di una eventuale disposizione normativa che prevedesse un contingente di posti da riservarsi ai docenti B2.

La stessa, in sostanza, violerebbe pacificamente i richiamati principi costituzionali e sarebbe palesemente incostituzionale, pertanto, ove e per quanto occorra, se ne solleva formalmente la eccezione di incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. (ove la norma fosse di fonte contrattuale o regolamentare, per gli stessi motivi, essa sarebbe palesemente illegittima).

* * *

Occorrendo, si fa presente che le denunziate illegittimità di CCNI sono state già acclarate da copiosa giurisprudenza, tra cui possono citarsi i seguenti precedenti di Codesto On.le Tribunale: Ord. Cautelare n. 7907 del 18.8.2017 (**v. doc. 18**) resa nell'ambito del Ricorso n. 3400/16 e Ord. Cautelare del 28.5.2017 resa dal Giudice dott. G. Dimartino nell'ambito del ricorso annotato al nr. 3164/16.

Inoltre, a conforto delle rassegnate tesi difensive si richiamano:

- ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Venezia n.6962 del 24/11/2016;
- ordinanza del Tribunale Lavoro di Trani di data 14/9/2016;
- ordinanza del Tribunale lavoro di Brindisi di data 11/10/2016.
- ordinanza Tribunale lavoro Sondrio – Dott.ssa Fanfarillo del 14/6/2016;
- ordinanza Tribunale Lavoro Torino – Dott.ssa Fierro del 13/6/16;
- ordinanza Tribunale Lavoro Verona – Dott. Benini del 30/6/16;



- ordinanza Tribunale Lavoro Verona – Dott. Gesumunno del 19/7/16;
- ordinanza Tribunale Lavoro Frosinone – Dott.ssa Pastore del 6/7/16;
- ordinanza Tribunale Lavoro Benevento – Dott.ssa Cassinari del 6/7/16;
- ordinanza Tribunale Lavoro Pistoia – Dott.ssa De Renzis del 14/7/16;
- ordinanza Tribunale Lavoro Parma – Dott. Coscioni del 15/7/16;
- ordinanza Tribunale Lavoro Firenze – Dott. Gualano del 15/7/16;
- - ordinanza Tribunale Lavoro Firenze – Dott.ssa Taiti del 18/7/16;
- - ordinanza Tribunale Lavoro Enna – Dott. Stancanelli del 22/7/16;
- - ordinanza Tribunale Lavoro Ivrea – Dott. Buffoni Gualano del 22/7/16;
- - ordinanza Tribunale Lavoro Ivrea – Dott. Fadda del 25/7/16;
- - ordinanza Tribunale Lavoro Napoli – Dott.ssa Ciriello del 25/7/16
- - ordinanza Tribunale Lavoro Caltagirone – Dott.ssa Ruggeri del 2/8/16;
- - ordinanza Tribunale Lavoro Busto Arsizio – Dott.ssa La Russa del 3/8/16.
- - ordinanza Tribunale Lavoro Verbania – Dott.ssa Busoli del 5/8/16.
- - ordinanza Tribunale Lavoro Napoli Nord n.rg. 10589/16 del 31.10.2016 Dott.ssa Colemeo.
- - ordinanza Tribunale Lavoro Verbania – Dott.ssa Busoli del 5/8/16.
- Sent. N. 104/2017 del Tribunale di Pavia – Giudice del Lavoro Dott.ssa Donatella Oneto.
- - ordinanza Tribunale Lavoro Caltagirone del 18.10.17 in ricorso n. RG 894/17 .
- - ordinanza Tribunale Lavoro Pistoia in ricorso n. RG 1644/16 .
- - ordinanza Tribunale Lavoro Torino in ricorso n. RG 5603/16.
- - ordinanza Tribunale Lavoro Firenze in ricorso n. RG 1440/16.

* * *

Per tutto quanto sopra,

SI CHIEDE

che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia:

- 1. preliminarmente ritenere e dichiarare cessata la materia del contendere avendo la resistente ottenuto nelle more il trasferimento amministrativo in una sede di titolarità per la sua classe di concorso in Sicilia e precisamente a Scicli ;**



2. dichiarare in ogni caso inammissibile il proposto gravame per violazione dell'art. 434 cpc;
3. in ogni caso confermare la sentenza appellata per essere tutt'ora comunque fondati i motivi posti a base del ricorso proposto in primo grado dalla deducente.
4. accertare e dichiarare, quindi, il diritto della resistente all'assegnazione di una sede di servizio, con decorrenza giuridica a.s. 2016-2017, già per l' a.s. 2018/19 nella Regione Sicilia e, in particolare, nell'Ambito Territoriale n.24 della provincia di Ragusa o, comunque, secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali siciliani dalla ricorrente medesima espresso nella domanda di mobilità già del 2016 e, conseguentemente, ordinare alle amministrazioni scolastiche evocate in causa, secondo le rispettive competenze, tutti i relativi adempimenti;
5. previamente ed ai predetti fini, altresì, accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia delle disposizioni di CCNI (in particolare, artt.2 e 6, nonché Allegato 1) censurate in ricorso ovvero annullare le medesime, nonché, ove necessario, disapplicare, ai sensi degli artt.4 e 5 L.2248/1865 e dell'art.63 D.lgs. 165/01, ogni atto amministrativo eventualmente confliggente (ivi compresa la citata circolare ministeriale n.241 dell'8/4/16, nella parte in cui, agli art.8 e 9, recepisce le contestate norme di CCNI);
6. conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia delle operazioni di mobilità espletate per l'a.s. 2016/17 e dei decreti dell'amministrazione scolastica a tal fine emessi ovvero disporre l'annullamento, relativamente ai posti per la classe di concorso A043 disponibili in Sicilia e nella parte in cui ledono i diritti di mobilità della ricorrente;
7. quindi, accertare e dichiarare nel merito il diritto della ricorrente ad ottenere una sede di titolarità, con decorrenza giuridica 2016/17, nella Regione Sicilia e, in particolare, in seno all' ambito territoriale n. 24 della provincia di Ragusa o, comunque, secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali siciliani dalla ricorrente medesima espresso nella domanda di mobilità;



8. conseguentemente, condannare le amministrazioni scolastiche evocate in causa alla relativa assegnazione della suddetta sede di servizio.
9. Condannare, infine, il M.I.U.R. al risarcimento in favore dell'odierna ricorrente sia dell'integrale danno patrimoniale (sia sotto il profilo del danno emergente che sotto quello del lucro cessante) che non patrimoniale dalla medesima patito, attraverso la corresponsione di una somma da determinarsi anche in via equitativa che, comunque, ci si riserva di quantificare nel corso del giudizio.
- 10. In via istruttoria, acquisire il fascicolo telematico del giudizio di primo grado.**
11. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Catania, 7 maggio 2021

avv. Angela Patrizia Giuca

